



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezioni Unite Civili
Pubblica Udienza del 18 febbraio 2025

Ricorso R.G. n. 30419/2020; n. 2 del Ruolo
rel. cons. G. Mercolino

Conclusioni motivate del P.M.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Stanislao De Matteis

Letti gli atti,

PREMETTE

1. – Con l’ordinanza interlocutoria, la Prima Sezione Civile (esaminando il secondo motivo del ricorso principale) ha rilevato che dopo le sentenze delle Sezioni Unite n. 6070, n. 6071 e n. 6072 del 2013 si è perpetuato un contrasto in seno alla Corte, vertente in particolare sulla possibilità di configurare la tacita rinuncia ad alcuni dei crediti della società, *sub iudice* e illiquidi, e non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di lite, con conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell’art. 110 c.p.c..

Secondo l’orientamento sotteso alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 6070 del 2013, condiviso da altre immediatamente susseguenti anche non massimate, andrebbe ravvisata in casi del genere una “presunzione pressoché assoluta” di rinuncia, correlata a un intento abdicativo di per sé discendente dalla cancellazione (da ultimo in questo senso, v. Cass., Sez. 2, n. 24246 del 2023, che ha formulato tralattivamente il principio di diritto in maniera - per così dire - eccentrica rispetto alla fattispecie *sub iudice*, in contrasto peraltro con lo specifico precedente sezionale n. 36535 del 2022, Sez. 6-2).

Al riguardo, si è osservato (fin dal primo momento dalla prevalente dottrina) che tale orientamento è determinativo di non secondarie criticità: (a) per l’irrazionalità della configurazione che pone a elemento distintivo l’idoneità della posta creditoria a essere iscritta nel bilancio finale, in contrasto col principio



contabile generale per cui ogni credito, ancorché illiquido o incerto, va iscritto (e, quindi, può essere iscritto) in bilancio al valore presumibile di realizzo (art. 2426 c.c.); (b) per l'automatica riconduzione della formalità pubblicitaria (la cancellazione dal registro delle imprese) alla fattispecie della rinuncia, pur in presenza di circostanze logicamente non compatibili, come la coltivazione del giudizio per l'accertamento del credito da parte del liquidatore; (c) per l'oggettiva difficoltà di sostenere l'assunto sul piano degli effetti pratici, giacché mantenendosi l'automatismo ne deriverebbe una perdita potenziale in pregiudizio degli stessi creditori, in ragione della impossibilità di far conto della posta attiva in esito a una scelta abdicativa a loro estranea.

In ragione di tanto due decisioni, una della Prima sezione (Cass., Sez. 1, n. 9464 del 2020) e una della Prima sottosezione della Sesta (Cass., Sez. 6-1, n. 30075 del 2020), hanno ritenuto di poter trovare un punto di equilibrio nell'affermazione di una **presunzione inversa**, escludente (di fatto) ogni automatismo: la cancellazione della società **non** determina la automatica rinuncia del credito controverso, perché la remissione del debito presuppone una volontà inequivoca in tal senso, che deve essere specificamente allegata e provata.

Il principio da ultimo indicato è stato successivamente ribadito da Cass., Sez. 3, n. 1724 del 2021; Cass., Sez. 3, n. 3136 del 2021; Cass., Sez. 6-1, n. 6771 del 2021, Cass., Sez. 1, n. 27894 del 2021; Cass., Sez. 3, n. 12064 del 2022.

Più recentemente, la Terza sezione, con ordinanza n. 21071 del 2023 (sostanzialmente ribadita dalla successiva n. 11411 del 2024, stesso estensore nonché da Cass., Sez. 2, n. 25264 del 2024), ha posto nuovamente al centro del problema l'automatismo discendente dalla distinzione operata dalle Sezioni Unite del 2013, **ridimensionandone** il profilo **ma** sull'opposto versante della ripartizione dell'onere della prova: la volontà abdicativa si **presume** fintanto che non sia dimostrato il contrario, vale a dire che il credito, originariamente azionato dalla società e per definizione illiquido, non è stato implicitamente rinunciato.

Poiché la Prima Sezione Civile è abbastanza costante nel seguire il precedente del 2020 (da ultimo v. Cass. n. 16607 del 2024; Cass. n. 5433 del 2024; Cass. n. 13600 del 2023; Cass. n. 13586 del 2023; Cass. n. 6474 del 2023; Cass., 6-1, n. 575 del 2023, est. Mercolino) così come la Sezione Tributaria (Cass. n. 33104 del 2024; Cass. n. 27612 del 2023; Cass. n. 7863 del 2023; Cass., 6-T, 36956 del 2021), il contrasto è per lo più ravvisabile con la Terza Sezione, che ha elaborato una soluzione diversa da quella proposta dalla Prima Sezione¹.

RILEVA

Quest'Ufficio sulla questione oggetto di rimessione alle Sezioni Unite si è **prevalentemente** espresso nel senso che un comportamento tacito può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se privo di alcuna altra giustificazione razionale. Ha ritenuto, perciò, che i crediti di una

¹ La Seconda Sezione Civile, invece, sembra seguire - a seconda dei casi - ora un orientamento, ora un altro (sempre altrove maturato).



società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito (v. conclusioni espresse sul ricorso n. 22738 del 2019, sfociato nella sentenza n. 5987 del 2023, Sez. 3). V. anche conclusioni sul ricorso n. 17539 del 2021 (sent. n. 13534 del 2021, Sez. 3)

La rimessione alle Sezioni Unite costituisce, dunque, l'occasione per prendere definitivamente posizione sul tema oggetto di dibattito.

OSSERVA

1. – *L'oggetto del giudizio*

Nell'aprile 2009 la Cas.Di.T. Srl ed i suoi fideiussori convennero in giudizio il Banco di Napoli, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente versate per l'illegittima applicazione di interessi sui conti correnti bancari accessi dalla società.

Nella resistenza della banca, che aveva eccepito tra l'altro la prescrizione della pretesa, l'adito Tribunale di Napoli, all'esito di una c.t.u., dichiarò cessata la materia del contendere sulle domande proposte dalla società, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese e respinse le domande dei fideiussori.

La Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della società, in quanto cancellata (**volontariamente**) dal registro delle imprese dal 26.2.2016, e ha condannato la banca al pagamento della somma di € 456.746,48 (corrispondente al saldo del c/c intestato alla società) in favore di Antonio Casillo quale socio unico della estinta, dichiarando assorbita la domanda dei fideiussori.

La condanna, per quanto in effetti rileva, è stata pronunciata sulla scorta dei seguenti passaggi argomentativi: (a) la pretesa originaria non potevasi considerare rinunciata come effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, dovendo seguirsi l'orientamento per cui l'estinzione, ove intervenuta in pendenza di un giudizio già intrapreso, non determina anche la rinuncia della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito; (b) ciò non era ravvisabile nella condotta della estinta, sicché era derivato il subentro del socio unico nei diritti vantati da essa; (c) dalla c.t.u. era rimasto accertato che esisteva un'apertura di credito tra le parti, e il c.t.u., con la seconda ipotesi di calcolo, aveva rideterminato il rapporto di dare-avere in ossequio al principio per cui, in caso di rimesse ripristinatorie, la prescrizione (che la banca aveva eccepito con riferimento a tutte le rimesse eseguite nel decennio anteriore alla notifica della citazione) decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto; (d) ne conseguiva la necessità di riconoscere che il conto n. 4411, intrattenuto dalla società, epurato dalle poste illegittime, aveva infine presentato un saldo attivo per l'importo sopra



riferito (€ 456.746,48), da attribuire in capo al predetto socio unico Antonio Casillo.

2. – *Il secondo motivo di ricorso principale*

Per ottenere la cassazione della sentenza di appello, Intesa Sanpaolo S.p.a. (v. pagg. 12 ss. del ricorso) invoca il principio espresso - **solo incidentalmente** – dalle sentenze n. 6070, 6071 e 6072 del 2013 delle Sezioni Unite (e poi applicato in alcune pronunce delle sezioni semplici: Sez. 5, n. 30341 del 2018; Sez. 5, n. 15177 del 2016; Sez. 3, n. 23141 del 2014), secondo cui la successione dei soci nei rapporti attivi pendenti alla data della cancellazione volontaria della società riguarda **esclusivamente** i diritti già certi in via definitiva e **non** opera, invece, con riferimento ai crediti oggetto di mera pretesa, che al momento della cancellazione erano ancora controversi e incerti, per cui opererebbe la presunzione di rinuncia a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

3. – *Il thema decidendum*

Come innanzi si è rilevato, la questione controversa nel caso di specie è quella della sorte di crediti (da restituzione di indebito oggettivo e da risarcimento di danno) vantati da società di capitali verso una banca oggetto di controversia in sede giudiziaria **al momento** della cancellazione volontaria dal registro delle imprese della società medesima.

La questione all’attenzione delle Sezioni Unite **pone**, dunque, l’esigenza: (i) di esaminare i rapporti tra il profilo di diritto sostanziale dell’estinzione del credito, per effetto dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese; (ii) di ricostruire la vicenda estintiva della società nell’ambito dei fenomeni “successori”.

4. – *La cancellazione della società dal registro delle imprese*

Per meglio orientare le osservazioni che seguono, conviene ricordare che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina *ex art. 2495 c.c.* l’*“estinzione del società”*.

A seguito dell’entrata in vigore della riforma del 2003 la cancellazione della società dal registro delle imprese ha assunto un’efficacia **costitutiva** e determina conseguentemente l’estinzione **immediata** *ex lege* della società, pur in presenza di rapporti giuridici pendenti.

Nel caso in cui siano esistenti rapporti o azioni di cui le stesse società cancellate sono parti, dopo la cancellazione delle stesse, i creditori possono far valere le proprie pretese **solo** nei confronti dei soci sino alla concorrenza delle somme riscosse nel bilancio finale di liquidazione (ed in proporzione alla rispettiva quota di riparto) nel caso appunto di società di capitali



Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le Sezioni Unite della Corte, sul rilievo della valenza innovativa del precetto recato dall'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003) rispetto alla disciplina di cui al precedente art. 2456 c.c., **affermarono** che:

- (i) la cancellazione di una **società di capitali** o **cooperativa** dal registro delle imprese dopo l'esaurimento del procedimento di liquidazione determina l'estinzione della società anche se non tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui la società era titolare al momento della cancellazione siano stati definiti;
- (ii) tale effetto estintivo si verifica in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore della citata riforma) o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente.

Per ragioni di ordine sistematico (desunte anche dal disposto del novellato art. 10 l.fall.), la stessa regola è ritenuta applicabile **anche** alla cancellazione volontaria delle **società di persone** dal registro delle imprese, per le quali è rimasto in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 c.c. (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324 c.c.). La cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese in applicazione delle disposizioni di legge da ultimo citate ha valore di pubblicità meramente dichiarativa dell'estinzione; superabile dunque con prova contraria, consistente nello svolgimento dell'attività sociale anche dopo cancellazione della società dal registro delle imprese.

È questa soltanto la situazione alla quale la successiva sentenza n. 4826 del 2010, resa sempre a Sezione Unite, ricollega anche la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, si addivenga anche d'ufficio alla "*cancellazione della pregressa cancellazione*" (cioè alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta), in applicazione del precetto contenuto nell'art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato *medio tempore* di operare e di esistere².

Tale interpretazione costituisce il presupposto di quella successivamente offerta dalle sentenze, sempre rese a Sezioni Unite, nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, che hanno espressamente affermato i seguenti principi di diritto, riferiti alla cancellazione delle società di persone e di capitali dal registro delle imprese determinante estinzione (costitutiva per le società di capitali; dichiarativa per le società di persone nel senso precisato dalle menzionate sentenze del 2010) di tali soggetti:

² Le Sezioni Unite del 2013 hanno, in linea di principio, escluso che l'esistenza di residui o sopravvenienze attive "*sia da sola a giustificare la revoca della cancellazione della società dal registro, o che valga altrimenti ad impedire l'estinzione dell'ente collettivo*", salvo il caso eccezionale in cui risulti "*il fatto dinamico*" "*che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo la cancellazione dal registro delle imprese*".



- *“Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”;*
- *“La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”.*

5. – La giurisprudenza in tema di cancellazione volontaria in pendenza del giudizio: le Sezioni Unite del 2013 e la giurisprudenza immediatamente successiva

Prima delle sentenze delle Sezioni Unite del 2013, sulla questione era intervenuta Cass. n. 16758 del 2010, relativa a mera **“pretesa** giudiziaria volta... a far accertare la simulazione di un negozio risolutivo di cui la società cancellata era parte”, con la quale si era concluso che la società, che non aveva esercitato l’azione che pur sarebbe stata legittimata ad intraprendere, *“con la decisione di porsi in liquidazione e cancellarsi dal registro (decisione che i controricorrenti sottolineano essere stata presa a suo tempo da tutti i soci all’unanimità), ha evidentemente scelto di non farlo”*. Con la conclusione che tale pregresso comportamento dimostrerebbe come la società avesse scelto di rinunciare proprio a esperire l’azione.

Il tema della sorte di un credito controverso, esistente al momento della cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese sulla base dell’indicato spunto offerto dalla sentenza n. 16758 del 2010, è stato ripreso - peraltro con un **obiter dictum** - dalla decisione delle Sezioni unite n. 6070 del 2013.

All’enunciazione del principio (ricordato nel precedente paragrafo) ha fatto riscontro una motivazione che sembra muoversi tra due poli diversi: da un lato,



quello della mancata inclusione del **credito in estinzione** nel bilancio finale di liquidazione; dall'altro, quello della **conoscenza** della sussistenza del credito.

E così nella sentenza delle Sezioni Unite si legge che è ben possibile che la scelta della società di cancellarsi dal registro delle imprese, nonostante una “*pendenza non ancora definita*”, **ma** ad essa nota, sia da intendere come “*tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa*”, potendo ciò “*postularsi agevolmente*” quando si tratti di “***mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione***”, salvo aggiungere l'ulteriore precisazione “***ma*** quando, invece, si tratta di un bene o di un diritto che, ***se fossero stati conosciuti*** o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei ***residui o di quelle sopravvenienze attive***”.

Per le Sezioni Unite la scelta del liquidatore e dei soci di cancellare la società è **ispirata** dalla volontà di “*privilegiare una più rapida conclusione del procedimento istintivo rispetto all'accertamento in riscossione di presunti crediti litigiosi*”.

Le Sezioni Unite hanno affermato, però, che la sorte delle sopravvenienze attive e dei crediti non risultanti dal(lo **stato patrimoniale** del) bilancio di liquidazione **non** può essere stabilita *ex ante* in base ad una regola generale, uniforme ed “*automatica*”, **evidenziando**, piuttosto, che è compito del giudice di merito stabilire, **caso per caso**, se, in base alle peculiarità della fattispecie, **possa** presumersi *ex art. 2727 c.c.*, una volontà della società di rinunciare ad un determinato credito.

Si è osservato nella suddetta sentenza, in particolare, che **se** il credito era illiquido; **se** il liquidatore sapeva della sua esistenza e non l'aveva inserito in bilancio; oppure **se** il credito “*non poteva neppure essere iscritto nel bilancio*”, in tutti questi casi la mancata appostazione all'attivo **può** consentire di presumere una volontà della società di rinunciare a quella pretesa: **ma pur sempre di presunzione si tratta, senza alcuna indefettibile implicazione unilaterale tra omessa indicazione del bilancio e remissione del debito** poiché, al contrario, la sorte di tali crediti resta affidata ad una valutazione **caso per caso**, fermo restando però che l'estinzione della società dà sempre vita ad un fenomeno successorio

Nel 2013, in definitiva, le Sezioni Unite **non** affrontarono se *non incidenter tantum* il tema dei **residui attivi o delle sopravvenienze attive**. Si **limitarono**, viceversa, a stabilire che la sorte di tali crediti resta affidata ad una valutazione caso per caso, fermo restando però che l'estinzione della società dà sempre vita ad un fenomeno successorio.



5.1. – Le argomentazioni delle Sezioni Unite del 2013 sono state in seguito riprese e valorizzate da varie pronunce di legittimità orientate nel senso di ritenere che nel fatto stesso della cancellazione della società dal registro delle imprese sia ravvisabile **automaticamente** una **remissione del debito**.

Con riguardo ad ipotesi di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, questa Corte seguendo le Sezioni Unite del 2013 ha quindi avuto modo di affermare che deve **presumersi** che la società “*abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorchè incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa “**sub iudice**”, sicchè i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d’appello che abbia rigettato questa pretesa*” (Cass, Sez. 3, n. 15782 del 2016).

In questo senso, cfr., tra le altre, Cass. n. 19302 del 2018; Cass. n. 23269 del 2016 (per cui l’avvenuta cancellazione della società “*diviene espressione di una volontà di rinuncia tacita ai diritti litigiosi o illiquidi*”; e qui è pure da segnalare, *inter alia*, il transito dalle “*mere pretese*” al credito litigioso *tout court*); Cass. n. 25974 del 2015; Cass. n. 1183 del 2014.

6. – *I limiti del principio desunto dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2013: la cancellazione d’ufficio*

Stante la necessità di un’inequivoca volontà abdicativa, si sono **introdotti limiti** alla presunzione di rinuncia dei crediti non iscritti in bilancio derivante dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, evidenziandosi che la società doveva avere posto in essere un comportamento **inequivocabilmente** inteso a rinunciare a quella azione, facendo così venir meno l’oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci.

Nella pronuncia n. 8582 del 2018 (Sez. 1) si è, quindi, **esclusa** (richiamando analoga conclusione di Cass. n. 21517 del 2016) l’operatività della presunzione di rinuncia al credito in un giudizio in cui, da un lato, il liquidatore della società aveva coltivato l’azione giudiziaria volta a sentire accertare la pretesa creditoria vantata nei confronti della banca (ponendo dunque in essere proprio quella “*attività ulteriore da parte del liquidatore*” menzionata dalle Sezioni unite del 2013) e, dall’altro lato, si verteva in ipotesi non di cancellazione volontaria della società, **ma di cancellazione d’ufficio**, ai sensi dell’art. 2490, ult. comma, c.c. per mancata presentazione per oltre tre anni consecutivi del bilancio annuale, in fase di liquidazione (conf. di recente Cass., Sez. 1, n. 6757 del 2024, che ha richiamato i principi espressi da Cass. n. 8582 del 2018).

Ne discende che, in ragione della cancellazione della società dal registro delle imprese - avvenuta **non** già per un atto di volontà dei soci, **bensi** d’ufficio, quale conseguenza della mancata presentazione continuativa dei bilanci d’esercizio in fase di liquidazione -, **non** può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso, alla luce della considerazione che nel caso



di cancellazione officiosa per l'omissione reiterata nel triennio **non** è possibile scorgere, dietro alla cancellazione, un'univoca manifestazione di volontà di rinuncia, come potrebbe invece astrattamente essere nel caso in cui con la cancellazione volontaria la società abbia scelto di addivenire all'immediata estinzione (conf. Cass., Sez. 3, n. 13534 del 2021)

Pertanto, nell'ipotesi di cancellazione d'ufficio di cui all'art. 2490, comma 6, c.c., il **mero omesso** deposito del bilancio di esercizio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi (quale causa della cancellazione disposta d'ufficio) **non** integra una presunzione di rinuncia al credito di cui la società è titolare.

Né tale evenienza è qualificabile come negozio di remissione del credito, in assenza di un espresso atto di natura abdicativa (Cass., Sez. 2, n. 36080 del 2023).

7. – Segue. *Scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci*

Altro **limite** all'applicabilità della opzione interpretativa prescelta nel 2013 si è ritenuto ricorrere nell'ipotesi in cui la società si sia sciolta per la **mancata ricostituzione della pluralità dei soci** nel termine semestrale di cui al n. 4) dell'art. 2272 c.c. e si sia poi cancellata dal registro delle imprese.

Anche in questo caso si è ritenuto che “*la decisione di non ricostituire la pluralità dei soci di una società in nome collettivo, da cui è derivata la cancellazione della società dal registro delle imprese (e, dunque, la sua estinzione), non è assimilabile alla volontà della società di rinunciare ai crediti oggetto di contestazione in sede giudiziaria, la titolarità dei quali viene perciò acquisita, per successione, dal socio superstite*” (Cass. n. 27894 del 2021).

8. – *La cancellazione volontaria: Cass. n. 9464 del 2020*

Un altro indirizzo si è diretto, secondo diverse accentuazioni e sfumature, nel senso di prendere in considerazione tutti i dati proposti **in concreto** dalla fattispecie.

Si è così ritenuto che il fatto della cancellazione **può** al più formare una “*presunzione di rinuncia*”, come tale superabile dalla prova contraria (Cass. n. 18250 del 2018). Altra decisione (Cass. n. 21517 del 2016) ha osservato che la prosecuzione del giudizio da parte del liquidatore **costituisce** un elemento incoerente con l'avvenuta rinuncia del credito. In un'altra decisione ancora si è rilevato che la possibilità di ravvisare o meno nella cancellazione dal registro delle imprese una volontà implicita di dar vita ad una vicenda di remissione del debito **dipende** dalla conoscenza o meno del credito con la pendente al momento della estinzione della società (Cass. n. 24788 del 2018).

Altre pronunce, pur riprendendo in via di principio le conclusioni dell'orientamento restrittivo, **lo hanno nei fatti disatteso** nei casi specifici oggetto di decisione.



Così, ad esempio, nei passaggi motivazionali di alcune pronunce, si trovano affermazioni che, con accentuazioni di diverso grado, **evidenziano** come *“l’interpretazione in senso abdicativo delle condotte degli organi liquidatori e dei soci stessi impinge proprio nella valutazione di elementi di fatto”* (Cass. n. 18250 del 2014) oppure, **sottolineano** la centralità del *“tema di un’eventuale non conoscenza”* da parte del liquidatore *“del credito per cui gli ex soci hanno agito in giudizio”* (Cass. 24788 del 2018).

Diverse pronunce della Corte, anche con riguardo alla cancellazione volontaria, hanno, quindi, **ritenuto** gli ex soci di società estinta legittimati a contraddire su diritti di credito controversi fatti valere in giudizio dalla società prima della sua estinzione (in questo senso, cfr.: Cass. n. 15637 del 2019; Cass. n. 17492 del 2018).

In particolare, Cass. n. 9464 del 2020 ha **precisato** che la portata decisoria del principio fissato dalle sentenze delle sezioni nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013 è **solo** nel senso che: una volta estinta la società, *“i diritti dalla medesima vantati, non liquidati nel bilancio finale di liquidazione (perchè al momento non considerati, se ne ignorasse, o no, l’esistenza), transitano nella titolarità dei soci”*; avendo *“ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio in capo ai soci, con conseguente applicazione dell’art. 110 c.p.c., atteso che il primo soggetto si estingue e proseguono il processo i suoi successori a titolo universale: avendo, invero, ragionato tali sentenze nel senso che tale disposizione contempla, altresì, qualsiasi “altra causa” per la quale una parte venga meno, onde risulta idonea a ricomprendere anche l’ipotesi dell’estinzione dell’ente collettivo”*.

Da tale precisazione è stato desunto che:

- anche i residui attivi e le sopravvenienze attive **possono** trasferirsi ai soci della società estinta;
- se la regola *“ormai fissata dal diritto vivente”* è quella della successione in capo ai soci dei residui attivi *“ogni eccezione alla stessa ed al conseguente passaggio in titolarità dei soci delle situazioni attive già facenti capo alla società - sia quanto alle cd. sopravvivenze attive, sia quanto alle cd. sopravvenienze attive - **deve** essere adeguatamente allegata e dimostrata da chi intenda farla valere”*;
- può certamente ammettersi che la società possa rinunciare ai crediti suddetti, **ma** questa rinuncia non può presumersi in base al solo rilievo che il credito non è indicato nel bilancio di liquidazione;
- la remissione del debito (art. 1236 c.c.), infatti, è pur sempre un atto negoziale che **richiede** una manifestazione di volontà, anche tacita, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito, comunicati al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare;
- i **requisiti** della univocità e della concludenza del comportamento abdicativo *“che devono essere riscontrati nel comportamento della società nel momento in cui essa si cancella dal registro delle imprese, al fine di individuarvi anche la rinuncia in ordine ai diritti di credito ancora non esatti o non liquidati - **devono** essere valutati con particolare rigore e cautela”*, sì che *“ove difettino*



- indici univoci sulla volontà remissoria **deve** essere esclusa la volontà di remissione del debito”;*
- è, dunque, **errato** presumere sempre *iuris et de iure*, a fronte di cancellazione richiesta dal liquidatore della società ed effettuata in corso di causa, una rinuncia della stessa al diritto azionato; anche perchè le menzionate sentenze del 2013 evidenziarono come tale evenienza fosse **solo** “*possibile*”;
 - infine, “*la mancata dichiarazione del difensore, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., ai fini della interruzione del processo e la prosecuzione del medesimo, pur dopo l’avvenuta cancellazione della società (come, l’eventuale prosecuzione del processo da parte dei soci, successori a titolo universale, senza previa interruzione del giudizio: evenienza del tutto lecita), **costituisce** un elemento in senso contrario rispetto ad un’ipotizzata volontà abdicativa: essendo ragionevolmente presumibile, piuttosto, in generale che il difensore, mandatario della società, avesse in tal senso concordato con la stessa la linea difensiva da tenere, anche nell’interesse dei soci, il cui sostrato personale riemerge proprio nel momento della cancellazione del soggetto collettivo”.*

In tale occasione, quanto alla presunzione di remissione tacita delle “*mere pretese*” in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese senza previa redazione del bilancio di liquidazione, invocata da parte del ricorrente, la Corte ha dato ampiamente conto in modo sistematico di limiti e presupposti per l’accoglimento di tale eccezione.

In particolare la predetta sentenza ha affermato che l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta (*come nella specie*) nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, **non** determina anche l’estinzione della pretesa azionata, **salvo** che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.

Ha, quindi, affermato che, ferma l’estinzione a norma dell’art. 2495 c.c., “*il credito controverso, esistente al momento della cancellazione, non può ritenersi automaticamente rinunciato, dal momento che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, mentre la non sopravvivenza delle “mere pretese” è l’eccezione: onde l’esistenza della rinuncia, da ricondurre alla remissione del debito di cui all’art. 1236 c.c., va allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere in tutti i presupposti della fattispecie, ossia la volontà remissoria, la manifestazione inequivoca di tale volontà e la destinazione della dichiarazione allo specifico creditore”.*

9. – *La successiva giurisprudenza sulle conseguenze della cancellazione volontaria: la riaffermazione del principio espresso da Cass. n. 9464 del 2020*

Successivamente, si è ribadito che “*nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d’ufficio ex art. 2490 c.c., u.c.) **non** può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante dall’azione*



*promossa ex art. 2476 c.c.), atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere **allegata e provata** con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore” (Cass., Sez. 1, n. 30075 del 2020; cfr. anche Cass., Sez. 3, 13534 del 2021: “Il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegue la cancellazione d’ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabile come negozio di remissione del debito”.*

Stessa conclusione è stata formulata da Cass., Sez. 3, n. 28439 del 2020, secondo la quale la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, **esige** che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, e pertanto **può** ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta **non** possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a **meno** che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito; è stata così ritenuta esente da critiche la sentenza che aveva escluso che la mera omissione dell'indicazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione potesse ritenersi indice certo della volontà di rinunciarvi.

10. – *L'illecito extracontrattuale e la portata di Cass. SU n. 29108 del 2020*

La possibilità di riconnettere alla cancellazione volontaria il significato di una rinuncia tacita ad un credito è stata ulteriormente **circoscritta** con riferimento ai crediti risarcitori derivanti da un fatto **illecito extracontrattuale**: si è infatti precisato che ciò può verificarsi “*solo se la società fosse stata, al tempo della cancellazione, in grado di avere conoscenza, con l'uso dell'ordinaria diligenza, non soltanto del danno, ma anche dell'illecito e della derivazione causale dell'uno dall'altro*” (Cass. SU n. 29108 del 2020, in *Foro it.*, 2021, I, c. 477 ss., con nota di G. Niccolini; pronuncia riguardante una società personale, ma che può ritenersi certamente di più ampia applicazione).

Non si deve, però, pensare che le Sezioni unite siano intervenute a dirimere il contrasto tra le due linee giurisprudenziali di cui si è detto. Esse, infatti, in questo caso si sono pronunciate nella loro veste di organo competente a conoscere i ricorsi di legittimità contro le decisioni dei Tribunali superiori delle acque pubbliche (nella specie quello presso la Corte d'appello di Roma), ai sensi dell'art. 200 ss., R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici).

Chiarito questo punto, si deve precisare che la sentenza, dopo aver premesso – a dire il vero in modo tralatizio – di aderire all'indirizzo all'epoca **ancora** prevalente, ha **escluso** che, nella fattispecie, la cancellazione dal Registro



potesse significare rinuncia al credito per danni da illecito extracontrattuale fatto valere dagli *ex* soci.

Tuttavia – va osservato – **non** avrebbe potuto essere altrimenti.

Innanzitutto perché, come è stato constatato dai giudici, all'epoca dell'adempimento pubblicitario la società, facendo uso dell'ordinaria diligenza, **non** avrebbe potuto avere effettiva consapevolezza della causa dei danni (e del responsabile), che erano stati cagionati dall'esonazione di un fiume: infatti solo un giudizio penale, già avviato all'epoca della cancellazione ma conclusosi solo dopo più di dieci anni, l'aveva individuata con sicurezza non in una calamità naturale, ma in carenze di progettazione e manutenzione di opere idrauliche, e consentito di identificare il soggetto cui addebitarne le conseguenze.

In secondo luogo, perché la cancellazione della società (di persone) creditrice era avvenuta **senza** che fosse stata aperta la fase di liquidazione, dunque in assenza del relativo bilancio finale: rendendo per ciò solo impossibile “*far leva sul dato della mancata iscrizione del credito risarcitorio... per distinguere tra i diritti trasferiti ai soci e quelli destinati all'estinzione*”.

Conclusione ineccepibile, che di per sé ha imposto la cassazione della sentenza di secondo grado e la rimessione della causa al Tribunale superiore delle acque pubbliche romano, in diversa composizione. E che, nel contempo - in una più ampia prospettiva - nonostante la premessa si **traduce** in una certa qual sostanziale **neutralità** dell'arresto in relazione alle due contrapposte opinioni della giurisprudenza.

11. – *Le Sezioni Unite sulla ultrattività del mandato conferito da società cancellatasi volontariamente prima dell'instaurazione del giudizio*

Alla questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite **nulla** aggiunge la recente pronuncia con la quale le Sezioni Unite con la quale si è stabilito che “*in tema di giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato*” (sent. n. 29812 del 2024).

Tale decisione, infatti, si è **limitata** a richiamare in motivazione (cfr. § 15) i principi in precedenza espressi dalle sentenze del 2013, **senza** arricchire il dibattito in corso.

12. – *La sopravvivenza fiscale*

Non appare, infine, pertinente - per risolvere la questione all'attenzione delle Sezioni Unite - il (possibile) richiamo all'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175 del 21.11.2014, secondo il quale ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi,



sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha **effetto** trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese.

Tale disposizione, peraltro assistita da specifica clausola di salvaguardia delimitatrice, riguarda invero le posizioni debitorie e **non** quelle creditorie delle società cancellate e, comunque, accorda il beneficio derogatorio esclusivamente all'Erario

13. – *Criticità dell'orientamento favorevole alla presunzione di rinuncia (automatica) derivante dalla cancellazione volontaria.*

In dottrina si è rilevato che quella della “*mera pretesa*” è nozione piuttosto **vaga**, nella sua stessa consistenza concettuale (nei fatti, le formule “*crediti incerti*” e “*crediti illiquidi*” esprimono categorie eterogenee), e dai confini assai incerti. Idonea a ricomprendere nel suo seno tutti i crediti comunque litigiosi (avviata o meno che sia stata la controversia) e ad essere dilatata sino a venire riferita a tutte le posizioni attive non iscritte nel bilancio di liquidazione.

Si è osservato, inoltre, che - secondo i principi contabili (*breviter* richiamati anche nell'ordinanza interlocutoria) – nel bilancio di esercizio, come di liquidazione, vanno iscritti **anche** i crediti illiquidi e pure quelli incerti, secondo la linea del presumibile valore di realizzo.

Il fatto, invero, che l'effettiva sussistenza di un credito venga contestato dal debitore, o anche che lo stesso risulti ormai litigioso, **non** incide sulla necessità della sua iscrizione nell'attivo del bilancio. L'eventuale carattere contestato o litigioso del credito viene a rilevare, piuttosto, nel quadro della valutazione che, in sede di confezione del bilancio, occorre dare allo stesso. Secondo quanto dispone la norma dell'art. 2426 c.c., i crediti “*sono rilevati in bilancio*”, “*tenendo conto (...) del valore di presumibile realizzo*”. Questa disposizione, infatti, **non** si limita a imporre agli amministratori di tenere adeguato conto dell'effettiva capacità di adempimento del debitore e del suo patrimonio, **ma** pure richiede un'attenta valutazione sulla effettiva “*consistenza giuridica*” della pretesa

Posta una simile prospettiva, la mancata inclusione del credito nel bilancio finale **sembrerebbe** (forse) espressiva di una valutazione (da parte del liquidatore e dei soci che non contestano le risultanze di bilancio) di compiuta **insussistenza** del credito: ciò che, tuttavia, verrebbe senz'altro a **escludere** la contemporanea qualificazione in termini di rinuncia, che di per sé suppone un opposto convincimento (che il credito rinunciando esista, cioè).

Tale ultima impostazione, d'altro canto, tenderebbe *a contrario* ad attribuire all'inclusione in bilancio addirittura il peso di fatto “*costitutivo*” (*i.e.*, di permanente sussistenza) del credito.

È, invece, sicuro che l'esistenza di un credito ben **può** risultare anche *aliunde*. Come, infatti, ha precisato Cass. n. 3530 del 2006 “*il credito di una società posta il*



liquidazione, relativo al rimborso IVA, non è condizionato all'esposizione del credito stesso nel bilancio finale della società”.

E ancora per restare all'interno del “*credito incluso in bilancio*”: occorre che lo stesso sia fatto oggetto di specifica appostazione, con connessa valutazione *ad hoc*, o basta invece che sia fatto oggetto di menzione (con indicazione del rapporto che gli fa da titolo) nel corpo della nota integrativa?

Senza contare poi che la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese a seguito della chiusura del fallimento per mancanza di attivo ai sensi dell'art. 118, n. 4, l.fall. (ora art. 233, lett. d), CCI), comunque, **determina** il trasferimento degli eventuali crediti residui, che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento dell'attività di recupero consenta di ritenere che la società vi abbia già rinunciato prima dell'apertura della procedura concorsuale. E nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto di confermare il difetto di legittimazione attiva dei soci della società estinta non a ragione dell'estinzione della società, ma perché l'esistenza del credito litigioso non era stata portata a conoscenza della curatela, dovendo ritenersi che esso fosse stato già tacitamente rinunciato dalla creditrice (Cass. n. 13921 del 2019).

13.1. – Sotto un altro versante si è osservato che, nella lettura corrente delle Sezioni Unite del 2013, è dato cogliere un **piglio sanzionatorio** nel collegamento tra mancata inclusione della pretesa nel bilancio finale di liquidazione e rinuncia al credito stante la scelta di liquidatore e soci di “*privilegiare una più rapida conclusione del procedimento estintivo*” rispetto all'accertamento e riscossione dei pretesi crediti.

Se questa è la premessa, la conclusione è parente di una **eterogenesi dei fini** venendo essa ad incidere in via diretta pure sulla posizione dei creditori della società estinta, che in tal modo perdono a monte, per così dire, la stessa possibilità di soddisfare il proprio diritto sull'eventuale consistenza delle dette pretese con evidente pregiudizio specie nel caso di tipo sociale caratterizzato dalla limitazione di responsabilità dei soci³ (salvo, ed a prescindere dalla responsabilità del liquidatore, a non volere ipotizzare l'esperibilità, da parte di questi, di un'azione revocatoria addirittura nei confronti della richiesta di cancellazione della società⁴,

³ Cfr. Cass. n. 31933 del 2019: “*In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio*”. Il limite di responsabilità dei soci *ex art. 2495 c.c.*, comma 2, non incide sulla loro legittimazione processuale, ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, perché ben possono, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci.

⁴ Nonostante sia stata ipotizzata da parte della dottrina, è dubbia la possibilità della cancellazione della cancellazione in presenza di attività non ripartite, a ciò ostando il disposto dell'art. 2490, comma 6, c.c., che, per i tipi capitalistici, espressamente prevede la cancellazione,



non essendo certamente idonea, al riguardo, la revoca della rinuncia, posto che questa, nella prospettiva dell'orientamento giurisprudenziale in questione, si pone come effetto automatico della cancellazione e non essendo ovviamente concepibile la revoca della mancata inclusione in bilancio)⁵. Stesso pregiudizio subirebbero i creditori del socio, che parimenti perderebbero la possibilità di surrogarsi ai soci nei loro sopravvissuti diritti verso il debitore sociale.

14. – *La mancata inclusione del credito litigioso nel bilancio finale di liquidazione nel contesto di una lettura complessiva volta ad escludere la correlazione automatica con la presunzione di rinuncia*

A) Va premesso che il bilancio finale di liquidazione **non** trova nella normativa indicazioni esplicite sulla sua modalità di redazione, limitandosi il codice civile a disporre che esso deve indicare la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo (indicazione che la prassi vuole sia morfologicamente consegnata al cd. piano, o prospetto, di riparto).

Al cospetto di così scarna disciplina, il bilancio finale si presenta come una tavola contabile a struttura essenzialmente **libera**: è un prospetto contabile che rientra nella eterogenea categoria dei cd. “bilanci straordinari”, suddiviso in stato patrimoniale, di estrema semplicità di norma, attesa l'avvenuta liquidazione, e conto dei profitti e delle perdite. Tendenzialmente, esso dovrebbe essere predisposto in conformità coi principi generali di contabilità e, altresì, col canone di prudenza e di trasparenza, e quindi fornire una corretta rappresentazione dell'attivo e del passivo, come sussistente al momento della redazione. Oltre lo scopo di identificare il risultato conclusivo dell'operazione economica, si **rileva** l'obiettivo (*ex art. 2495, comma 2, c.c.*) di delineare il limite della responsabilità dei soci tramite il riparto delle poste attive attraverso le quali essi rispondono delle obbligazioni sociali.

Secondo il disposto dell'art. 1236 c.c., la **remissione del debito** - cioè, la rinuncia al credito⁶ - “*estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare*”.

e l'estinzione, anche di società che potrebbero presentare un patrimonio rilevante, solo in forza del mancato deposito del bilancio annuale di liquidazione “*per oltre tre anni*”. Dapprima, le Sezioni Unite dell'Aprile 2010 hanno aperto alla cancellazione della cancellazione nel caso di iscrizione irregolare, **senza** soffermarsi però sui presupposti per il ricorso all'istituto, e attribuendo natura dichiarativa alla cancellazione d'ufficio. In seguito, le Sezioni Unite nel 2013, sia pur con un *obiter dictum*, hanno individuato, come **presupposto** della cd. cancellazione della cancellazione, la continuazione dell'attività di impresa da parte della società, solo “apparentemente” estinta: momento dinamico dello svolgimento di attività imprenditoriale che implicherebbe il mantenimento “in vita” dell'ente, pur cancellato dal registro delle imprese.

⁵ Fermo l'effetto estintivo, ai creditori resta per *fictione iuris* la tutela prevista dall'art. 10 l.fall. (ora art. 33 CCI), potendo nell'anno successivo alla cancellazione essere richiesta (ed ottenuta) l'apertura della liquidazione giudiziale della società.

⁶ La giurisprudenza (in specie quella che si va esaminando in questa memoria) si riferisce **indistintamente** alla remissione del debito e alla rinuncia al credito, in sintonia con l'orientamento interpretativo che identifica le due figure. Il carattere negoziale della remissione, quale particolare forma di rinuncia prevista per i diritti di credito, risulta direttamente dall'art.



La dichiarazione del creditore di rimettere il debito ha, perciò, carattere **recettizio**, rilevando la posizione del debitore (che ha l'onere di comunicare il rifiuto al creditore entro un congruo termine) come **condizione di efficacia** (Cass. n. 5260 del 1983), anche laddove si ritenga che la volontà del creditore possa essere manifestata per *facta concludentia*.

Il suo verificarsi suppone, dunque, l'esistenza di un comportamento specificamente **diretto** nei confronti del singolo (**non** potendo la dichiarazione di remissione, finché non si individui l'atteggiamento della parte debitrice, da sola produrre l'effetto estintivo del rapporto obbligatorio).

Ciò che riesce davvero **difficile** intravedere nella mera circostanza della **mancata inclusione** di una pretesa creditoria nel bilancio finale di liquidazione necessitandosi una indicazione (di non rifiuto) proveniente dal debitore (ed **impossibile** a voler inquadrare la remissione in uno schema contrattuale).

Nemmeno l'iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese (rivolta non al debitore, bensì ad una pluralità indifferenziata di soggetti) **soddisfa** il requisito della recettività previsto dall'art. 1236 c.c., che ha riguardo alla diretta controparte negoziale. L'iscrizione, infatti, "*si effettua su di un pubblico registro, destinato ad offrire la certezza del diritto nei confronti della collettività indeterminata dei soggetti, agli effetti ora dichiarativi (artt. 2193, 2448 c.c.), ora costitutivi (artt. 2331, 2436, 2495 c.c.), ma sempre rivolti ad una pluralità indifferenziata*" (Cass. n. 9464 del 2020).

Lo stesso deve dirsi con riguardo alla **pubblicazione del bilancio finale nel registro delle imprese**.

Sulla pubblicità del bilancio finale fa perno, infatti, il meccanismo di approvazione tacita allestito dalla legge, secondo una regola che - non prevedendo altro tipo di annuncio, men che meno una comunicazione di tipo, individuale - vede riaffermarsi energicamente, in termini di certezza e rapidità, quell'istanza efficientistica che connota l'azione delle società di capitali. La pubblicità del bilancio finale di liquidazione **assolve** perciò a compiti prettamente **endosocietari** e, lungi dal perseguire finalità informative del mercato, **volge** al ben più pregnante esito dell'approvazione della tavola contabile.

Non è possibile, quindi, attribuire rilievo - rispetto alla fattispecie remissoria di cui all'art. 1236 c.c. - alla possibilità di una comunicazione rivolta a pubblico **non** identificato e **non** determinato.

B) Bisogna, però, dar conto di quella dottrina secondo cui la tipicità dei modi di estinzione del debito **non** precluderebbe l'ammissibilità di un atto

1236 c.c., in quanto essa è configurata come causa produttiva di conseguenze giuridiche, estinguendosi il diritto di credito conformemente alla volontà remissoria del creditore e nei limiti da questa fissati. La riconducibilità della remissione allo schema della rinuncia ha importanti riflessi anche sulla riconducibilità della remissione ai negozi a titolo gratuito o a titolo oneroso. Non manca, peraltro, in dottrina chi ritiene che la remissione del debito sia funzionalmente e strutturalmente distinguibile dalla rinuncia al credito.



unilaterale di rinuncia del creditore che, consistendo nella mera dismissione del diritto ad opera del suo titolare, **non** necessiterebbe, per esplicitare i propri effetti, di essere comunicata ad altri, in quanto non ha destinatari. Questa manifestazione di autonomia esaurirebbe, però, i suoi effetti nell'ambito delle situazioni afferenti al solo creditore rinunciante. Questo a seguito della rinuncia perderebbe la titolarità del credito, mentre nella assenza di indicazioni sulle determinazioni del debitore **non** si realizzerebbe l'estinzione della obbligazione.

Seguendo per un attimo questo percorso interpretativo e sgombrata la questione dal tema del mancato rifiuto dell'oblato (e, dunque, dalla recettività dell'atto di remissione), **occorre** spostare il campo di indagine sul versante dell'ammissibilità di una rinuncia **tacita**.

La giurisprudenza della Cassazione (v. Cass. n. 4 del 1982; Cass. n. 16125 del 2006; Cass. n. 15313; Cass. n. 11179 del 2015), in accordo con la dottrina, **ammette** che la remissione del debito (la cui forma **non** è soggetta a particolari requisiti: cfr. anche Cass. n. 11749 del 2006 secondo cui *“La remissione del debito **non** richiede una forma solenne, in difetto di un'espressa previsione normativa, e può quindi essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, purché siano tali da manifestare in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultino da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito”*) possa essere ravvisata **anche** in un comportamento concludente del creditore (cd. rinuncia o remissione tacita).

A tal proposito bisogna, però, **distinguere** tra comportamento concludente e prova per presunzioni *ex art. 2729 c.c.*

Sul piano teorico, infatti, occorre ricordare che il nostro ordinamento **distingue** tra presunzioni **legali**, ossia le conseguenze che la legge stessa consente di trarre da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato, dispensando dall'onere della prova coloro a favore dei quali detta presunzione legale è stabilita, e presunzioni **semplici**, che altro non sono se non i ragionamenti logico-induttivi del giudice il quale, dalla conoscenza di fatti noti, ma indiretti, deduce, sulla base di una regola di esperienza, l'esistenza o l'inesistenza di un fatto ignoto.

Se ciò è vero, in **assenza** di una norma che introduca una presunzione **legale** di rinuncia ai rapporti non definiti in caso di cancellazione della società, **inferire** dalla mera cancellazione una rinuncia ai crediti illiquidi e, quindi, anche alle mere pretese **significa** omettere una necessaria analisi dei fatti di causa, che sola consentirebbe di inferire dall'atteggiamento delle parti una volontà abdicativa, pur tacita, dei diritti ancora incerti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia, infatti, **non** si può presumere (Cass. n. 16125 del 2006; Cass. n. 3861 del 2004), dovendo essere accertata sulla base delle esperienze e delle circostanze di fatto. Ai fini dell'indagine sulla univocità di tale volontà, la giurisprudenza ha, quindi, più volte **chiarito espressamente** che l'accertamento della rinuncia tacita presuppone una rigorosa valutazione del comportamento da cui si vuole inferire la volontà di



rinunciare, **negando** al contrario che l'esistenza della predetta volontà possa essere desunta tramite presunzioni⁷.

Ne consegue che perché la rinuncia (ovvero l'intento remissorio) sia individuabile in “*un comportamento non sorretto da scritti o da parole o da altri codici semantici qualificati*” **occorre** “*che lo stesso faccia emergere una volontà oggettivamente e propriamente incompatibile con quella di mantenere in essere il diritto*” (Cass. n. 24139 del 2018; v. anche Cass. n. 4 del 1982, Cass. n. 4358 del 1979).

In questo senso la rinuncia tacita è configurabile allorquando sia stata manifestata attraverso un comportamento concludente del creditore, **tale** da rendere evidente al debitore la sua volontà di abbandonare il diritto (a tal proposito, il legislatore desume dalla restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, la liberazione di quest'ultimo - art. 1237, comma 1, c.c. -, mentre la consegna di una copia di un titolo di credito in forma pubblica, ne fa presumere *iuris tantum*, la liberazione).

Affinché, dunque, un comportamento concludente possa valere quale manifestazione della determinazione del loro autore, è **necessario** che gli atti e le attività posti in essere siano stati tali da essere compatibili **solo** con una specifica scelta, sicché non si abbiano equivoci sul loro significato (Cass. n. 3657 del 2020).

C) Alle manifestazioni “tacite” di volontà si affianca il **silenzio circostanziato**, così qualificato per porre in evidenza che l'astensione da ogni esternazione delle determinazioni assunte diviene eloquente **solo** se nel contesto in cui si rimane silenziosi esso non possa intendersi se non come assenso o alternativamente come diniego.

Per sua stessa natura, dunque, l'ipotizzabilità di una rinuncia **non** sembra conciliabile con il caso dell'ignoranza dell'esistenza del diritto al tempo della predisposizione e approvazione del bilancio finale di liquidazione. **Non** vi è chi non s'avveda che rinunciare tacitamente a un credito della cui esistenza nemmeno si è a conoscenza appare **impossibile**⁸.

Se la remissione è atto **negoziale** (unilaterale: Cass. n. 5260 del 1983; così anche la Relazione al codice civile, sebbene la dottrina non sempre concordi con tale soluzione)⁹, è in effetti molto **arduo** rintracciare una volontà dismissiva nei

⁷ Cfr. Cass. n. 6116 del 1990; Cass. n. 2767 del 1974; Cass. n. 3163 del 1971; Cass. n. 2274 del 1971, con cui si è precisato che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un univoco comportamento del titolare incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto medesimo, e non può essere oggetto di presunzioni, ancorché gravi, precise e concordanti.

⁸ Cfr. Cass. n. 16125 del 2006, la quale si esprime nel senso che l'estinzione di un diritto credito non possa realizzarsi se non in presenza della volontà del creditore, la cui valida espressione presuppone, in primo luogo, la conoscenza dell'esistenza del credito medesimo.

⁹ Si veda anche Cass. n. 2021 del 1995, che ha evidenziato la differenza, sotto questo profilo, della remissione *ex art. 1326 c.c.* rispetto all'accordo remissorio, diretto ad estinguere il debito verso il pagamento, da parte del debitore, di una quota di esso, che costituisce invece un tipico negozio a struttura bilaterale (o plurilaterale), il quale si perfeziona con il consenso manifestato da entrambe le parti.



confronti di un diritto che non si sa neppure di avere. E questo **anche** nel caso in cui l'ignoranza sia frutto di negligenza o di disinteresse.

Diversa è l'ipotesi in cui caso in cui la mancata inclusione sia effetto **non** già di ignoranza (più o meno colpevole), **ma** di consapevolezza, se non proprio di una apposita scelta.

Anche in questo caso, però, l'attribuzione alla mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione del valore di rinuncia alla pretesa **contrasta** con l'orientamento giurisprudenziale che **esclude** che al bilancio sociale di per sé possa essere attribuita valenza di dichiarazione di volontà (Cass. n. 12768 del 1997; Cass. 17053 del 2019), in accordo con la dottrina secondo cui il bilancio costituisce il **mero** “*termine di riferimento per la tassazione periodica della società*” (G.F. Campobasso, *Diritto commerciale*, 2, *Diritto delle società*, Milano, 2020, 278 ss.).

Nel senso indicato, vale anche ricordare che il bilancio finale di liquidazione **non** è soggetto all'approvazione dell'assemblea, in quanto coinvolge solo situazioni soggettive dei soci (il diritto alla quota di riparto), e per questo sottoposto all'eventuale opposizione degli stessi (cfr. art. 2492 c.c.). Rispetto ad esso **non** pare, dunque, pertinente (almeno nei casi di approvazione tacita o presuntiva: ai sensi dell'art. 2493 c.c., il bilancio finale si intende approvato decorso il termine di giorni novanta senza che siano stati proposti reclami) la discussione concernente la natura e gli effetti della delibera di approvazione del bilancio¹⁰ alla quale, comunque, pare doversi attribuire il valore di **dichiarazione di scienza**¹¹.

Ma se sulla scia del pensiero classico, trattasi di dichiarazione di scienza (e tale è la delibera di approvazione del dicembre 2015: v. pag. 14 del ricorso per cassazione), essa è resa a titolo di verità, **ma** non è dichiarazione di verità: essa è, cioè, per sua natura **priva** dell'idoneità di rendere irretrattabili i fatti ivi

¹⁰ Le Sezioni Unite nel 2008, pur non ritenendo necessario accertare se la deliberazione di approvazione del bilancio debba considerarsi una dichiarazione di scienza con la quale l'assemblea constata la corrispondenza a verità del documento predisposto dagli amministratori ovvero un atto in cui rileva la volontà di appropriazione dei rapporti giuridici sottostanti la rappresentazione contabile da parte della società, hanno osservato “*il bilancio è certamente (Cass. n. 10895/2004, 23976/2004) un prospetto contabile rappresentativo dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione, redatto con la funzione di informare soci e terzi della attività svolta dagli amministratori - al fine di rendere noto ai primi la esistenza di utili e perdite e agli altri quale sia la posizione economica della società, per l'eventuale credito concedibile, e, pertanto, il fine informativo, interno ed esterno, ne costituisce la funzione essenziale perseguita dal legislatore nel prescrivere i criteri di redazione del medesimo (in particolare quello di chiarezza, che non può ritenersi subordinato a quello di verità: Cass. sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27). Da ciò deriva, da un lato, la distinzione tra approvazione del bilancio ed eventuale approvazione degli atti gestori sottostanti, e dall'altro, che, affinché l'assemblea possa deliberare contestualmente in ordine ai due diversi oggetti è necessario che tali oggetti siano chiaramente indicati nella convocazione e nel relativo ordine del giorno, ovvero, in caso di assemblea totalitaria, su tale oggetto vi sia stata apposita discussione e specifica votazione*” (Cass. SU n. 21933 del 2008, § 5 della motiv.).

¹¹ Se si considera che il credito esposto in una dichiarazione dei redditi **non** ha natura negoziale o comunque dispositiva, **ma** è esternazione di scienza o di giudizio (Cass. SU n. 13378 del 2016, che ne ha per conseguenza ammesso l'emendabilità per errori o omissioni) è agevole inferire che anche la delibera di approvazione del bilancio ha natura di dichiarazione di scienza.



rappresentati, e così allora anche a valle della scadenza dell'attuale termine decadenziale di impugnativa

È, dunque, rilevante ricordare che le scritture contabili, fra le quali vi è anche il bilancio, **sono** mezzi di prova in particolare nei rapporti fra imprenditori (artt. 2709-2710 c.c.). **Ma** la rilevanza probatoria delle scritture contabili come del bilancio **non** comporta alcuna equiparazione con gli atti ricognitivi, segnatamente di debito (Cass. n. 6547 del 2013).

Il contenuto del bilancio non esprime perciò alcuna determinazione rinveniente da dichiarazioni di volontà. Il che **esclude** a monte la possibilità di attribuire alla mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione il valore di dichiarazione negoziale del creditore, potendo la rappresentazione dei rapporti facenti capo alla società offerta dal bilancio finale di liquidazione intendersi soltanto come mera **traduzione** (contabile) di quella volontà abdicativa, ma già altrove formatasi.

D) È vero che il perimetro del patrimonio e dei rapporti della società nei quali i soci subentrano **deve** trovare rappresentazione adeguata nel bilancio finale di liquidazione. Ai soci, infatti, (e **non** ai creditori) è dato di proporre reclamo *ex* art. 2492, comma 3, c.c.

L'omesso reclamo lascia intendere la condivisione di quel bilancio rispetto alla situazione patrimoniale della società al momento della sua redazione. L'omesso reclamo **può**, però, esprimere la volontà di non mettere in discussione la conformità di quanto lì rappresentato alla effettiva situazione patrimoniale della società nel momento della redazione del bilancio finale di liquidazione e perciò, inevitabilmente, al netto di eventuali sopravvenienze¹². Se, però, il bilancio finale di liquidazione anche rispetto ai soci svolge **solo** una funzione illustrativa e non costitutiva della situazione patrimoniale della società all'esito della sua liquidazione, ad esso **non** può attribuirsi alcun valore dispositivo, neppure implicito o indiretto, in ordine ai rapporti della società in liquidazione.

In disparte per un momento quanto in modo dirimente osservato, nel caso in cui la mancata inclusione del credito religioso nel bilancio finale di liquidazione sia effetto **non** già di ignoranza, **ma** di consapevolezza o di un'apposita scelta si potrebbe individuare nell'omessa menzione dello stesso dal bilancio finale di liquidazione **solo** un comportamento omissivo che **non** può automaticamente integrare gli estremi di una rinuncia tacita, valida ed efficace, **posto** che il comportamento omissivo risulta, in sé stesso, tutt'altro che inequivoco e, anzi, particolarmente ambiguo.

¹² In senso tecnico, si parla di **sopravvenienze creditorie** per fare riferimento alle posizioni attivi conosciute o almeno conoscibili che non siano state coltivate o che non siano state diversamente collocate o altrimenti definite dalla liquidazione. Quando manca la conoscenza o la conoscibilità (e, quindi, quando si tratta di posizioni attive sconosciute) si discorre, invece, di **sopravvenienza attiva**.



Il **silenzio**, in sé e per sé, è, invero, un fatto ambiguo ed equivoco. Dicevano i giureconsulti romani che chi tace non afferma, né nega (“*qui tacet neque negat neque utique fatetur*”). Il silenzio è ontologicamente “*mancaanza di dichiarazione*” e perciò **non** può valere come manifestazione di volontà. Il valore giuridico del silenzio è frutto quindi della valutazione di una **questione di fatto**

Ciò che manchi nel bilancio finale **non** può, dunque, equipararsi al silenzio che per assumere valenza di espressione di una volontà negoziale deve essere circostanziato. La mancata appostazione d’un credito nel bilancio finale di liquidazione, infatti, **non** possiede i suddetti requisiti di inequivocità. Essa, invero, potrebbe teoricamente essere ascrivibile alle cause più varie, e diverse da una rinuncia del credito: ad esempio, l’intenzione dei soci di cessare al più presto l’attività sociale; l’*arriere-pensee* di coltivare in proprio l’esazione del credito sopravvenuto o non appostato; la pendenza delle trattative per una transazione poi non avvenuta, e sinanche, da ultimo, la semplice dimenticanza, tolleranza o trascuratezza del liquidatore (così testualmente Cass. n. 1724 del 2021 e Cass. n. 28439 del 2020, stesso estensore).

E ciò è tanto più vero se si considera che la cancellazione di una società si **iscrive** nel sistema della pubblicità commerciale e come tale assolve a tutt’altro compito che quello di esprimere una volontà di rinuncia.

E) Sul **piano oggettivo** viene, del resto, a imporsi una constatazione comunque decisiva: anettere rilevanza alla mera inerzia del creditore significa, in buona sostanza, **ridurre** indebitamente il termine fissato dalla legge per la prescrizione del diritto.

In senso contrario, si potrebbe obiettare che la mancata inclusione del credito *sub indice* nel bilancio finale di liquidazione potrebbe aver creato una **ragionevole aspettativa** della liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio¹³.

In quest’ultimo senso, parrebbe potersi richiamare una nota decisione di questa Corte secondo cui “*In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, integra **abuso del diritto** la condotta del locatore, il quale, dopo aver manifestato assoluta **inerzia**, per un periodo di tempo assai considerevole in relazione alla durata del contratto, rispetto alla facoltà di escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del canone dovutogli, così ingenerando nella controparte il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito “per facta concludentia”, formuli un’improvvisa richiesta di integrale pagamento del corrispettivo maturato; ciò in quanto, anche nell’esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, trova applicazione il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta, che opera a prescindere da specifici vincoli contrattuali nonchè dal dovere negativo di “neminem laedere” e*

¹³ È evidente il collegamento con l’istituto germanico del *Verwirkung*, secondo il quale viene giudicato inammissibile, e perciò precluso dalla legge, l’esercizio del diritto quando il titolare lo abbia ritardato per un periodo di tempo tale da suscitare nel soggetto passivo l’affidamento che la pretese non sarebbe stata più esercitata.



che impegna ciascuna delle parti a preservare l'interesse dell'altra nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio” (Cass. n. 16743 del 2021).

Tale assunto (rimasto isolato) **non** può però essere condiviso nella materia in esame.

Innanzitutto, perché espresso in una materia affatto **diversa** da quella ora sottoposta alle Sezioni Unite **ma** anche perché, nell'affermare il surricordato principio, questa Corte ha precisato che l'abuso del diritto **postula** che l'inerzia del titolare sia tale da ingenerare nella controparte il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito “*per facta concludentia*”. Circostanza che **non** può dirsi integrata nel caso di specie per tutto quello che in questa memoria si è osservato

In secondo luogo, deve ricordarsi – in via più generale - che la giurisprudenza di questa Corte si è costantemente pronunciata nel senso che l'**inerzia** prolungata del creditore, che non abbia tuttavia superato il tempo della prescrizione estintiva, **non** può essere interpretata come rinuncia del creditore al proprio diritto, in quanto il comportamento omissivo, consentito fino a un termine finale tassativo, **non** ha valore di dichiarazione legale tipica (Cass. n. 1314 del 1983; Cass. n. 244 del 1981; Cass. n. 1625 del 1975). Ciò perché il comportamento di inerzia del creditore altro non è che espressione del principio di autonomia contrattuale dei privati, essendo consentito a chi è titolare di un diritto o di una facoltà giuridica anche di non esercitarlo, salvo le norme previste in materia di prescrizione e decadenza.

Quest'ultimo orientamento è stato di recente ribadito da questa Corte che ha preso le distanze dal precedente del 2021, affermando che “*In tema di locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, la condotta del locatore che, dopo essere stato inerte nell'escutere il conduttore - anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato - richiede l'integrale pagamento dei canoni maturati non è sufficiente ad integrare un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare al diritto, né rappresenta un caso di abuso del diritto, perché il semplice ritardo di una parte nell'esercizio delle proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte*” (Cass. n. 11219 del 2024).

F) Diversamente opinando, ossia ritenendo che l'omessa indicazione del credito tra le voci del bilancio significhi rinuncia all'azione diretta a conseguirlo, si finirebbe, inoltre, col porre esclusivamente nelle mani del liquidatore la sorte dei crediti della società, al punto da permettergli di pregiudicare i diritti dei soci con un'eventuale condotta negligente.

G) Si è detto che la consapevolezza, o anche la scelta di non includere un credito litigioso nel bilancio finale di liquidazione, hanno ad oggetto **non** già la dismissione del credito, **ma** unicamente l'omessa menzione dello stesso dal bilancio finale. Si è anche detto che, secondo l'orientamento della giurisprudenza



di questa Corte, un comportamento solo omissivo **non** può integrare gli estremi di una rinuncia tacita, che sia valida ed efficace *ex art.* 1236 c.c. (cfr., così, Cass., n. 2739 del 2018, ove in specie si rimarca la regola che le rinunce non si presumono; Cass. n. 460 del 2009).

Merita di essere aggiunto, a quest'ultimo riguardo, che, in sede di legittimità, è stata più volte affermata la **necessità** di valutare con estremo rigore e cautela i caratteri della univocità e concludenza della manifestazione di volontà remissoria (tra gli altri precedenti cfr., nel senso che occorre la non equivoca manifestazione di volontà del creditore volta alla rinuncia della prestazione, ovvero l'univoco comportamento del titolare assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto, Cass. n. 15313 del 2017; Cass. n. 11179 del 2015; Cass. n. 15737 del 2010; Cass. n. 15180 del 2003), sicché, **nel caso di dubbio** sulla loro effettiva sussistenza, **deve** essere senz'altro esclusa la volontà di remissione del debito (per queste conclusioni v. altresì Cass. n. 13169 del 2000, Cass. n. 12765 del 1998, Cass. n. 5646 del 1994; Cass. n. 79 del 1957 e Cass. n. 39 del 1961).

Per queste ragioni nemmeno appare condivisibile quella giurisprudenza, che cercando di trovare un punto di equilibrio, fa in ogni caso discendere dalla mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione una **presunzione di rinuncia al credito sebbene *iuris tantum***, ma comunque con onere della prova a carico dell'*ex socio* tenuto a provare che il credito non sia da ritenere implicitamente rinunciato (v. Cass. n. 21071 del 2023, così massimata: “*A seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, senza che assuma rilievo, a tal fine, la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione dal lato passivo nel correlativo obbligo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli ex soci di una società di persone, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di appello, in mancanza della dimostrazione che il credito originariamente azionato dalla stessa - il quale, essendo ancora “sub iudice”, non poteva considerarsi liquido ed esigibile - non fosse stato implicitamente rinunciato)”*).

15. – *L'onere di allegare e dimostrare la remissione tacita del debito*

Occorre **distinguere** il caso degli *ex soci* che intendano far valere una pretesa creditoria di cui assumono essere titolari, da quello in cui predicano la mera legittimazione - in qualità di successori universale del sostituto processuale (la società estinta) - a proseguire il giudizio.

Al riguardo si deve dare conto della giurisprudenza di legittimità in materia societaria, secondo la quale il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'**onere** di allegare espressamente e poi di dimostrare, la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione, oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e **non**



oggetto di tacita rinuncia, **senza** che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di *ex* socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica (Cass. n. 8521 del 2021, e in senso conforme Cass. n. 21071 del 2023, Cass., Sez. 1, n. 5387 del 2024, Cass. n. 13607 del 2024, Cass., Sez. 2, 16067 del 2024).

Tale principio, mette conto di rilevare, **è stato enucleato con riferimento al caso** in cui il soggetto agisce a tutela di una pretesa creditoria sostanziale, deducendola come propria, e **non** con riferimento al caso in cui il soggetto agisce come successore a titolo universale nella posizione meramente processuale, già consolidata ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e scissa dalla titolarità sostanziale del rapporto.

In tale ultima ipotesi, gli *ex* soci sono legittimati *ex* art. 111 c.p.c. a proseguire la controversia intrapresa dalla società estinta e da essa proseguita quale sostituto processuale del successore a titolo particolare nel rapporto controverso *ex* art. 110 c.p.c. e in questo caso **non** sono tenuti a dimostrare di essere subentrati nel credito (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8633 del 2024, secondo cui “*Nel caso di trasferimento del diritto controverso in corso di causa, per atto inter vivos a titolo particolare, gli ex soci della società cedente estinta devono ritenersi successori a titolo universale, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., nella posizione meramente processuale della società estinta, parte originaria legittimata ex art. 111 c.p.c. a proseguire il giudizio e, perciò, essi pure legittimati, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione*”).

16. – Conclusioni

È vero che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, anche le pretese già azionate in giudizio **possono** ritenersi rinunciate a seguito della conclusione del procedimento estintivo che si ha con la cancellazione della società dal registro delle imprese (Cass. SU n. 29108 del 2020 e, già prima, Cass. SU n. 6070 del 2013).

Diversamente, però, da quanto si sostiene con il **secondo** motivo di ricorso, la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, **esige** che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco. Un comportamento **tacito**, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito **solo** se è privo di alcun'altra giustificazione razionale.

I crediti di una società estinta **non** possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nello stato patrimoniale del bilancio finale di liquidazione, **a meno** che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito (Cass. n. 28439 del 2020, Cass. n. 36636 del 2021).



Si è, infatti, affermato che l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, **non** determina anche l'estinzione della pretesa azionata, **salvo** che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (Cass. n. 9464 del 2020).

Nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese **non** può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso, atteso che la **regola** è la successione in favore dei soci dei residui attivi, **salvo** la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore (Cass. n. 30075 del 2020).

Nel caso di specie, la banca ricorrente si è **limitata** ad allegare la mera mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione che è circostanza di per sé non significativa, alla luce di quanto si è osservato, della rinuncia al credito.

La Corte d'appello, pertanto, lì dove ha ritenuto che la cancellazione del registro delle imprese della società creditrice, unitamente alla cessazione della sua attività, non costituiva elemento sufficiente ad attestare per *facta concludentia* la rinuncia al credito sul rilievo che, a tal fine, occorre che il comportamento del creditore riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto, si è attenuta ai principi esposti e si sottrae, come tale, ai rilievi critici della ricorrente.

A nulla, per contro, rileva la mancata richiesta di pagamento, se non altro perché trattasi di circostanza smentita in fatto dalla stessa proposizione da parte della società creditrice della domanda giudiziale di pagamento e dalla prosecuzione del relativo giudizio senza che il suo difensore avesse dichiarato in giudizio l'evento interruttivo (questa circostanza è stata espressamente valorizzata dalla corte di merito: pag. 7 della sentenza).

Tale ricostruzione della sorte dei crediti litigiosi riscontrabili al momento dell'estinzione della società nel corso del processo per il relativo accertamento (le c.d. "*sopravvenienze attive*") **deve**, dunque, essere in questa sede confermata perché, in **coerenza** con i principi di diritto affermati dalla sopra richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite delle corti, **non** indica nella cancellazione della società dal registro delle imprese il fatto generante una presunzione, neppure *iuris tantum*, di rinuncia della società a tali crediti (si ripete non ancora giudizialmente accertati nell'*an* e nel *quantum*).

Evidenziando invece che la successione dei soci nella titolarità di tali crediti (**regola** derivante dall'estinzione della società) non si verifica solo se (**eccezione** alla regola) la rinuncia agli stessi, riscontrabile al momento della cancellazione della società, sia espressa anche attraverso comportamenti concludenti univocamente incompatibili con la volontà di avvalersi di tali diritti comunicati al



debitore, sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, entro congruo termine, di non volerne profittare.

La conseguenza è che tale volontà abdicativa della società **non** è predicabile ove manchino indici univoci della sua esistenza.

Tanto più quando, come nella specie:

- il liquidatore della società aveva coltivato l'azione giudiziaria volta a sentire accertare la pretesa creditoria, ponendo dunque in essere proprio quella “*attività ulteriore da parte del liquidatore*” menzionata dalle Sezioni Unite del 2013 (cfr. Cass. 8582 del 2018, la quale ha ritenuto che l'introduzione da parte del liquidatore di un giudizio di accertamento di un credito sociale prima della cancellazione della società dal registro delle imprese è qualificabile come “*attività ulteriore*” che, secondo le Sezioni Unite del 2013, esclude la rinuncia della società alla pretesa azionata, nonché Cass., Sez. 2, n. 25264 del 2024, la quale – pur aderendo all'orientamento espresso da Cass., Sez. 3, n. 21071 del 2023 - ha escluso la rinuncia essendo stata posta in essere un'attività ulteriore, nel caso di specie giudiziale, il cui espletamento da parte del liquidatore ha consentito di ritenere che la società non vi abbia rinunciato);
- con delibera del 16.11.2015, l'assemblea dei soci deliberava – tra l'altro – di proseguire il giudizio in corso verso gli istituti di credito distribuendo al socio unico gli effetti derivanti dalla sua conclusione (v. pag. 7 della memoria *ex art.* 378 c.p.c. del controricorrente).

P.Q.M.

chiede che le Sezioni Unite della Corte affermino il seguente principio di diritto: “*la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito*”. Conseguenze di legge.

Roma, 19 gennaio 2025.

Il Sostituto Procuratore Generale

Stanislao De Matteis

